

## ***Modalità per la presentazione dell' Istanza di revisione***

### **Estratto da "SPORT IN REGOLA" Regolamenti Nazionali dell'Attività Sportiva**

#### **Art. 79 Istanza di Revisione**

**1** In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività locale e regionale (GU o CD) è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato e alla Commissione Giudicante Regionale.

#### **Art. 79 Limiti per la proposizione dell'istanza di revisione**

**1** L'istanza di revisione non è ammessa per le sanzioni dell'ammonizione, delle squalifiche sospese condizionalmente e per quelle la cui durata effettiva **sia di una sola giornata o inferiore a 7 giorni**, e per le ammende il cui importo sia pari a quello minimo previsto annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

#### **Art. 80 Presentazione dell'istanza di revisione**

**1** L'istanza di revisione va presentata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione. Se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.

**2** Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla CGC o alla GGR.

**3** L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza.

#### **Art. 81 Modalità per la presentazione**

**1** Per l'invio dell'istanza di revisione alla CGC o alla CGR e alla eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nell'art. 76.

#### **Art. 76 : Modalità per l'invio del reclamo**

**1** Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

- a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;
- b) raccomandata;
- c) fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato;
- d) e-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all'email notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

**2** La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

#### **Art. 52 Inammissibilità nelle impugnazioni e dei reclami**

**1** Nei reclami e nelle impugnazioni (istanza di revisione, appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:

- a) l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
- b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
- c) la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 50 e 51 del presente Regolamento;
- d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica.
- e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione. In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.

**2** La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.

**3** Costituisce invece irregolarità formale la mancata indicazione della tessera CSI di chi sottoscrive il reclamo o il mancato versamento della tassa. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso da parte dell'organo giudicante adito, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.



**Centro Sportivo Italiano**  
**Comitato Provinciale di Imola**  
**Coordinamento Tecnico Sportivo**  
**Modulo per l'istanza di revisione**



Il sottoscritto \_\_\_\_\_

In qualità di Presidente della Società Sportiva :

\_\_\_\_\_

In riferimento al comunicato n. \_\_\_\_\_

pubblicato il \_\_\_\_\_

referito alla gara \_\_\_\_\_

intende presentare istanza di revisione per il seguente motivo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Alla presente richiesta allego:

1. Tassa reclamo di **50,00€** (che mi verrà restituita se il reclamo andrà a buon fine);
2. Copia del documento che comprova l'invio del reclamo alla controparte

Attendo l'esito della presente istanza e resto a disposizione per qualsiasi chiarimento ai seguenti recapiti:

Cellulare : \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Convalida della segreteria

- **Questo modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato e consegnato in sede CSI (oppure inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno) entro il 3° giorno utile dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale.**